

NOTIZIARIO N. 30 - 6 AGOSTO 2021

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ Conai, dichiarazione del contributo ambientale – integrazione moduli 6.1 imballaggi vuoti in plastica, 6.2 e 6.10. pag. 3
- ◆ Conai, abolizione del bollettino postale per il pagamento della quota consortile. pag.13
- ◆ Albo Gestori Ambientali, proroga autorizzazioni. pag.14
- ◆ Inail, riduzione del tasso medio di prevenzione per l'anno 2021 – modello OT23 2022. pag.16
- ◆ Tari, approvati i regolamenti in tutti i comuni della Provincia di Ravenna. pag.17

FORMAZIONE



- ◆ La gestione, il riutilizzo ed il riuso degli scarti di lavorazione nel settore meccanico. pag.19
- ◆ Corso Green: Gestione rifiuti 4 Energy & Environment. pag.21
- ◆ Corso Red: Renewable Energy Development. pag.22
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore agroalimentare. pag.23
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero. pag.25

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Assunzione, da luglio a ottobre 2021, di persone disoccupate con il «contratto di rioccupazione»: istruzioni INPS sull'esonero contributivo per i datori di lavoro (autorizzato dalla Commissione europea). pag.27
- ◆ Cassa integrazione guadagni ordinaria (non COVID-19) ex d.lgs. n. 148/2015: obbligo di predisporre sia la “relazione tecnica dettagliata” che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, la documentazione comprovante le “serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa”. pag.40
- ◆ Tutele (i cui oneri per le aziende sono posti a carico dello Stato) per i lavoratori: 1) sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 2) “fragili”: ulteriori indicazioni INPS. pag.60

confimiromagna

L'Associazione resterà chiusa
per la pausa estiva
dal 16 al 27 agosto 2021 compresi

La normale attività lavorativa
riprenderà lunedì 30 agosto 2021



**CONAI, DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE – INTEGRAZIONE MODULI 6.1
IMBALLAGGI VUOTI IN PLASTICA, 6.2 E 6.10**

Per opportuna conoscenza, si trasmette la comunicazione pervenuta dal Conai in merito ai **moduli di dichiarazione del Contributo ambientale in oggetto** e ad una loro integrazione con ulteriori e specifiche voci di dettaglio rispetto alle tipologie di imballaggi **“casse e cassette in plastica”** e **“bocconi, bottiglie, barattoli e flaconi in PET”**.

Conai ha infatti la necessità di conoscere informazioni di dettaglio per assolvere ad alcuni obblighi normativi connessi anche alla contestuale operatività sul mercato di altri soggetti responsabili della gestione di rifiuti di imballaggi della stessa tipologia.

Pertanto, a partire dalle dichiarazioni del Contributo ambientale di competenza 2021, inserite dal 23 giugno scorso per le casse e cassette e da oggi per gli articoli bocconi, bottiglie, barattoli e flaconi, le voci da compilare sono quelle indicate nei rispettivi prospetti che si allegano per una più immediata consultazione.

Si precisa che **le integrazioni riguardano esclusivamente le citate tipologie di imballaggi** e non comportano spostamenti tra le fasce contributive.

Per eventuali richieste di supporto è possibile contattare il Numero Verde Conai **800337799** oppure scrivere a infocontributo@conai.org.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia A (disponibile sul sito *Dichiarazioni Online*)

Tipologie di imballaggi		NOTE
Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021	Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)	
1	...omissis...	
1	Boccioni per distributori d'acqua e relativi tappi	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
	2 Boccioni in PET per distributori d'acqua e relativi tappi	
	3 Altri boccioni (in polimeri diversi dal PET) per distributori d'acqua e relativi tappi	
	...omissis...	

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1
(disponibile sul sito *Dichiarazioni Online*)

Tipologie di imballaggi		NOTE
Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021	Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)	
	A Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero), <u>senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)</u> - e preforme per la produzione degli stessi	Vgs. definizioni in Allegato 2
	1 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
	2 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
	3 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
	4 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
1	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasparenti colorati, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta) - e preforme per la produzione degli stessi	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
	B Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, <u>con etichetta coprente dotata di perforazioni/punzature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruz. per il consumatore</u> - e relative preforme	Vgs. definizioni in Allegato 2
	6 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore	
	7 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore	
	8 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore	
	9 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitare la rimozione e istruzioni per il consumatore	

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1 (disponibile sul sito <i>Dichiarazioni Online</i>)				
Tipologie di imballaggi		NOTE		
Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021	Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)			
2	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasp. colorati, con etichetta coprente dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruz. per il consumatore - e relative preforme	10	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET - monopolimero, trasparenti o trasp. colorati, <u>con etichetta coprente dotata di perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e accompagnata da istruz. per il consumatore</u> - e relative preforme	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
		C	Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero	
3	Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3)	11	Bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3)	Voce non oggetto di modifica
4	Bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi -fino a 5lt- in HDPE, colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruz.per il consumatore e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3)	12	Bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi -fino a 5lt- in HDPE, colore diverso dal nero, con etichetta coprente ma rimovibile e con istruz.per il consumatore e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è inferiore a 1 g/cm3)	Voce non oggetto di modifica
		D	Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero), <u>senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)</u>	Vgs. definizioni in Allegato 2
		13	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi	
		14	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi	
		15	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi	
		16	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi	
		E	Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero), <u>con etichetta coprente con perforazioni/punzonature per facilitarne la rimozione e istruzioni per il consumatore</u>	Vgs. definizioni in Allegato 2
		17	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopol.) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore	

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia B1 (disponibile sul sito <i>Dichiarazioni Online</i>)			
Tipologie di imballaggi		NOTE	
Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021	Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)		
	18	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopol.) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore	
	19	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopol.) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore	
	20	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 L o > a 5 L, con etichetta coprente con perf./punz. e istruz. per il consumatore	
	F	Materie prime - M.P. - (granulo) importate ed utilizzate per autoproduzione di bottiglie, flaconi, taniche e altri contenitori rigidi - capacità fino a 5 litri - in HDPE - di colore diverso dal nero	
	21	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi - fino a 5 L - in HDPE - di colore diverso dal nero, senza etichetta coprente e privi di cariche minerali (tollerate se la densità è < a 1 g/cm3)	
	22	M.P. (granulo) importate per autoprod. di bottiglie, flaconi, taniche e altri cont. rigidi - fino a 5L - in HDPE, colore div. dal nero, con etichetta coprente rimovibile e istruz. per consum. privi di cariche minerali (tollerata densità < a 1 g/cm3)	
	G	Altre materie prime - M.P. - (granulo) per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1, diverse dalle precedenti	
	23	M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imballaggi di FASCIA B1 in PET (monopolimero), dei quali non sono note le informazioni su capacità, colore, trasparenza/opacità o sulla presenza o meno di etichetta coprente	
	24	M.P. (granulo) oggetto di prima cessione ad autoprod. di imballaggi di FASCIA B1 in HDPE, dei quali non sono note le informazioni sulla capacità, sul colore o sulla presenza o meno di etichetta coprente	
5	Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1	25 Materie prime per autoproduzione di imballaggi di FASCIA B1	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia C
(disponibile sul sito *Dichiarazioni Online*)

		Tipologie di imballaggi		NOTE
Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021		Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)		
		A	Imballaggi RIGIDI	Vgs. definizioni in Allegato 2
1	Imballaggi RIGIDI	1	Imballaggi RIGIDI	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
		2	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature	
		3	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature	
		4	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzonature	
		5	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
		6	Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità compresa tra 0,5 e 5 L con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza perforazioni/punzonature	
		7	Altri imballaggi rigidi di Fascia C (senza distinzione per tipologia) - VOCE RESIDUALE	
		B	Imballaggi FLESSIBILI	
2	Imballaggi FLESSIBILI	8	Imballaggi FLESSIBILI	Voce non oggetto di modifica
		C	POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica	
3	POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica	9	POLIACCOPPIATI a prevalenza plastica	Voce non oggetto di modifica
		D	Materie prime (M.P.) per autoproduzione di imballaggi di FASCIA C	Vgs. definizioni in Allegato 2
		10	M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature	
		11	M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature	
		12	M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L ed etichetta coprente in plastica senza perforazioni/punzonature	
		13	M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi	
		14	M.P. (granulo) importate/utilizzate per autoprod. di bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5 litri, con etichetta coprente in plastica con o senza perforazioni/punzonature	
		15	Altre materie prime per autoproduzione di bottiglie, barattoli, flaconi, taniche, altri contenitori rigidi e relative preforme di Fascia C, diversi da quelli di Fascia A, B1 e B2 nonché da quelli in PET sopra elencati	

DEFINIZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

PET trasparente: si intende il PET che consente il passaggio della luce e quindi non opaco (vedi definizione di “opacità”)

PET trasparente incolore: si intende il PET trasparente in cui non è presente alcuna tonalità di colore (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore)

PET trasparente azzurrato: si intende il PET trasparente in cui è presente una lieve tonalità di colore azzurro chiaro (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore)

PET trasparente colorato: si intende il PET trasparente non incolore e non lievemente azzurrato (ad esempio, di colore verde, blu, rosso, ecc.)

Mod. 6.1 Imballaggi Vuoti Plastica - Fascia A (disponibile sul sito *Dichiarazioni Online*)

Tipologie di imballaggi		NOTE
Per le dichiarazioni inserite fino al 22 giugno 2021	Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 23 giugno 2021 (in rosso le modifiche)	
A	Cassette e Casse / Cassoni industriali / agricoli in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	Voce da utilizzare - fino al 31.12.2021 - solo nel caso in cui non siano disponibili le informazioni di dettaglio relative alle voci da B ad E.
	B Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso	
	C Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	
	D Altre tipologie di cassette, in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	
	E Casse / Cassoni industriali / agricoli, in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	
B	Casse assoggettate come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso	
	F Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso	

**Mod. 6.2 Import Imballaggi Pieni e Mod. 6.10 Compensazione Import/Export
(disponibili sul sito *Dichiarazioni Online*)**

Per le dichiarazioni inserite fino al 27 luglio 2021		Per le dichiarazioni di competenza 2021, inserite dal 28 luglio 2021 (in rosso le modifiche)		NOTE
MATERIALE	FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI		FASCIA CONTRIBUTIVA/ TIPOLOGIA IMBALLAGGI	
...omissis...	...omissis...		...omissis...	
1	PLASTICA FASCIA A		1 FASCIA A	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
			2 Cassette a perdere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso	
			3 Cassette riutilizzabili/a rendere per generi alimentari (ad es. ortofrutta), in materiale NON espanso (escluse quelle di cui alla Circolare CONAI del 2 luglio 2012)	
			4 Casse riutilizzabili assoggettate al 7% come da Circolare CONAI del 2 luglio 2012 in materiale NON espanso	
			5 Boccioni in PET per distributori d'acqua e relativi tappi	
			6 Altri boccioni (in polimeri diversi dal PET) per distributori d'acqua e relativi tappi	
			7 Altri imballaggi di Fascia A, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti	
2	PLASTICA FASCIA B1		8 FASCIA B1	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
			9 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
			10 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore	
			11 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
			12 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore	
			13 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
			14 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore	
			15 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 o > a 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
			16 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) trasparente e relative preforme, con CAPACITÀ < a 0,5 o > a 5L, con etichetta coprente con perforazioni/punzature per facilitarne la rimozione e istruz. per il consumatore	
			17 Altri imballaggi di Fascia B1, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti	
3	PLASTICA FASCIA B2		18 FASCIA B2	Fascia B2 non oggetto di modifica
4	PLASTICA FASCIA C - Imballaggi non presenti nelle fasce A e B		19 FASCIA C	Questa voce deve essere utilizzata SOLO nel caso in cui non siano disponibili le quantità di imballaggi/materiali di imballaggi ripartite secondo le tipologie descritte in questa sezione del modulo; Conai si riserva comunque la facoltà di richiedere in seguito le stesse informazioni di dettaglio (anche stimate) ai consorziati che compileranno tale voce di dichiarazione.
			20 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE INCOLORE e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzature	
			21 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE AZZURRATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzature	
			22 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) TRASPARENTE COLORATO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) senza perforazioni/punzature	
			23 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, senza etichetta coprente in plastica o stampa diretta su di essi (in sostituzione di etichetta)	
			24 Bottiglie, barattoli e flaconi in PET (monopolimero) OPACO e relative preforme, con capacità tra 0,5 e 5L, con etichetta coprente in plastica (detta anche sleeve) con o senza perforazioni/punzature	
			25 Altri imballaggi di Fascia C, diversi da quelli indicati nelle righe precedenti	
...omissis...	...omissis...		...omissis...	

**DEFINIZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
RELATIVE AGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

PET trasparente: si intende il PET che consente il passaggio della luce e quindi non opaco (vedi definizione di “opacità”)

PET trasparente incolore: si intende il PET trasparente in cui non è presente alcuna tonalità di colore (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore)

PET trasparente azzurrato: si intende il PET trasparente in cui è presente una lieve tonalità di colore azzurro chiaro (verificabile in particolare nel collo e nel fondo del contenitore)

PET trasparente colorato: si intende il PET trasparente non incolore e non lievemente azzurrato (ad esempio, di colore verde, blu, rosso, ecc.)

**CONAI, ABOLIZIONE DEL BOLLETTINO POSTALE PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA
CONSORTILE**

CONAI informa che dal 1° settembre 2021 il pagamento della quota consortile attraverso Bollettino Postale non sarà più consentito.

Tale modalità di pagamento, quindi, non sarà più presente nella compilazione della domanda di adesione del servizio Adesione Online del portale www.impresainungiorno.gov.it , che ricordiamo essere l'unico canale obbligatorio per l'invio delle adesioni al CONAI.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

ALBO GESTORI AMBIENTALI, PROROGA AUTORIZZAZIONI

Con la Circolare n° 9 del 29 luglio 2021, l'Albo Gestori Ambientali, stante la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da CoViD-19 al 31 dicembre 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2022.

In allegato il testo completo del provvedimento.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it



Ministero della Transizione Ecologica

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sino al 31 dicembre 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 31 marzo 2022;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it
La circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 è sostituita dalla presente.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

IL VICE-PRESIDENTE

Ing. Adele Rolli



**INAIL, RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI PREVENZIONE PER L'ANNO 2021
MODELLO OT23 2022**

È in corso di pubblicazione sul sito dell'Istituto, il **Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2022**, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2021.

Il Testo integrale dell'istruzione operativa, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2022 e la guida alla compilazione, sono consultabili al link:

<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-27-7-2021-ot23-2022.html>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it

TARI, APPROVATI I REGOLAMENTI IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

È stata recentemente completata la pubblicazione on-line dei regolamenti TARI 2021 da parte di tutti i Comuni della Provincia di Ravenna, approvati, contestualmente alla determinazione delle tariffe e delle riduzioni ed agevolazioni per l'anno in corso, nelle ultime settimane.

I Nuovi Regolamenti, che dovrebbero recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, sono attualmente oggetto di studio e verifica da parte del Tavolo Tecnico TARI delle Associazioni Imprenditoriali della Provincia di Ravenna, di cui Confimi fa parte, e sono consultabili ai seguenti links.

ALFONSINE

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Alfonsine-regolamento-e-tariffe>

BAGNACAVALLO

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Bagnacavallo-regolamento-e-tariffe>

BAGNARA DI ROMAGNA

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Bagnara-di-Romagna-regolamento-e-tariffe>

BRISIGHELLA

<https://www.gruppohera.it/documents/688182/9925966/Regolamento+comunale+Brisighella.pdf/183a1468-5e6e-c7a6-d2cf-a687afed4c85?t=1627901052544>

CASOLA VALSENI

<https://www.gruppohera.it/documents/688182/9925966/Regolamento+comunale+Casola+Valsenio.pdf/87ed2bb9-01a1-a614-e3a7-b9fc1b832ab4?t=1627901049102>

CASTELBOLOGNESE

<http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Servizi/Tributi-comunali/TARI-Tassa-Rifiuti/Regolamento>

CERVIA

<https://www.comunecervia.it/comune/regolamenti/ufficio/Tributi.html>

CONSELICE

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Conselice-regolamento-e-tariffe>

COTIGNOLA

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Cotignola-regolamento-e-tariffe>

FAENZA

<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Tributi-ed-Entrate/TARI-Tassa-sui-Rifiuti/TARI-2021/Atto-C.C.-n.-43-del-29-06-2021-Regolamento-per-la-disciplina-della-Tassa-Rifiuti-TARI>

FUSIGNANO

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Fusignano-regolamento-e-tariffe>

LUGO

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Lugo-regolamento-e-tariffe>

MASSA LOMBARDA

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Massa-Lombarda-regolamento-e-tariffe>

RAVENNA

<http://www.ravennaentrate.com/ita/TARI>

RIOLO TERME

<http://www.comune.rioloterme.ra.it/Servizi/Ufficio-Tributi/TARI-Tassa-sui-Rifiuti/2021>

RUSSI

<https://www.comune.russi.ra.it/il-comune/regolamenti-1/regolamenti-tributi>

SANT'AGATA SUL SANTERNO

<http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Tributi-e-Entrate/Tassa-Rifiuti-TARI/Sant-Agata-sul-Santerno-regolamento-e-tariffe>

SOLAROLO

<http://www.comune.solarolo.ra.it/Il-Comune/IMU-TASI-TARI>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimioromagna.it



sviluppo pmi

LA GESTIONE, IL RIUTILIZZO ED IL RIUSO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 9 Ed. 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Il corso sulla gestione, riutilizzo e riuso degli scarti è una delle colonne portanti dell'economia circolare e di tutti i sistemi di innovazione sociale a cui oggi pensiamo. Quando si pensa alla sostenibilità ambientale, si pensa agli scarti e a come gestirli. Il corso ha la finalità di fornire idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire correttamente il ciclo dei rifiuti e per identificarne la gestione sostenibile.

Il corso tratta le novità introdotte dal nuovo D.lgs. 116/20 correttivo del TUA rifiuti.

CONTENUTI

- Classificazione dei rifiuti
- Pericolosità dei rifiuti
- Recupero e valorizzazione dei rifiuti
- Impianti di trattamento rifiuti
- Gestione degli imballaggi
- Gestione dei rifiuti RAEE
- Deposito temporaneo dei rifiuti in azienda
- Autorizzazioni e comunicazioni per attività di recupero e nuovi impianti
- Procedura REN.TRI
- Recupero e valorizzazione dei materiali
- Sottoprodotti e materie prime seconde (EoW)
- Adempimenti autorizzativi e comunicazioni agli enti di competenza

DOCENTE

Dott. Marco Zonta – Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestore Ambientale. Consulente ambientale.

DURATA

16 ore di attività formativa tramite videoconferenza. Su richiesta sono disponibili alcuni posti anche in presenza.

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività nella filiera meccanica.

CALENDARIO

6, 7, 13, 14 ottobre 2021 dalle 14.00 alle 18.00 tramite videoconferenza. La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.
A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppipieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 17 settembre 2021**



CORSO GREEN

Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment

Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia

Operazione Rif. PA 2021-15797/RER "Tecnico Superiore per l'Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia. TS 4 GREEN - Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 – Giugno 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

Il TECNICO SUPERIORE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE ATTRAVERSO LA CORRETTA E SOSTENIBILE GESTIONE DEGLI SCARTI, SOTTOPRODOTTI E RIFIUTI PER IL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA ha conoscenze specialistiche, sia giuridico-amministrative sia tecniche, nella gestione delle nuove attività richieste dalle modifiche ai processi produttivi derivanti dall'adesione delle attività produttive ai principi e dettami dell'ECONOMIA CIRCOLARE. Si è formato in particolare sul recupero dei rifiuti per l'approvvigionamento energetico, da un lato, e per la produzione di materie prime-seconde e il loro utilizzo per la creazione di nuovi prodotti, con riferimento sia ai servizi pubblici che ai servizi forniti verso terzi per i rifiuti speciali, acquisendo conoscenze avanzate sulle principali filiere del recupero di materia prima per produzione ed energia, riducendo l'impatto ambientale.

Contenuti del percorso

- > Economia circolare e recupero/riciclo di materia dai rifiuti
- > Economia circolare, transizione ecologica ed energetica
- > comunicazione e gestione delle relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione
- > I rifiuti. elementi generali. definizioni, classificazione e regime giuridico
- > La caratterizzazione e la classificazione dei rifiuti
- > Raccolta dei rifiuti e le tecnologie per il recupero delle varie frazioni da raccolta differenziata
- > Le principali tecniche di gestione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi
- > Energia da rifiuti. produzione e approvvigionamento di energia rinnovabile da rifiuti e/o biomasse e da combustibili da rifiuti
- > Gli impianti di trattamento rifiuti speciali industriali chimico-fisico di rifiuti liquidi e acque reflue
- > Inglese tecnico per il settore rifiuti e produzione e energia
- > Ricerca attiva del lavoro

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti.

Inoltre, il corso per gli argomenti trattati e gli approfondimenti sviluppati, consente di:

- > Acquisire la preparazione necessaria a sostenere l'esame per il titolo di RT - Responsabile Tecnico per le categorie dell'Albo Nazionale Gestori
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Direttore Tecnico impianto gestione rifiuti
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di Responsabile Trasporto Rifiuti ADR
- > Acquisire i titoli e le conoscenze propedeutiche per la figura di auditor interno SGA ISO 14001 negli impianti del settore

Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti per chi ha diploma istituto tecnologico.

Data termine iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 ottobre 2021

FONDAZIONE ITS TEC

Sede di Ravenna
Tel. 0544 298796
sederavenna@itstec.it

Per saperne di più

www.itstec.it/corsi/green





ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

TERRITORIO
ENERGIA
CONSTRUIRE

CORSO RED

Renewable Energy Development

Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili

Operazione Rif. PA 2021-15798/RER "Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili - TS 4 RED - Renewable Energy Development" approvata con Determina Giunta Regionale n. 808 del 31/05/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Regione Emilia-Romagna

SEDE

ITS Territorio Energia Costruire - Sede Ravenna
Via Marconi, 2 - Ravenna

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ottobre 2021 – Giugno 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

200 Euro
(da versare a seguito dell'ammissione al corso)

MODALITA'

2000 ore, di cui 800 di stage

Figura Professionale

La figura del TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI SISTEMI ENERGETICI 4.0 SOSTENIBILI si inserisce nel processo di produzione e fornitura di energia. E' in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell'energia sulla base dell'analisi delle caratteristiche dei contesti, dell'interpretazione dei dati/piani di monitoraggio dei consumi, anche attraverso l'utilizzo e la consultazione di sistemi informatici e della conoscenza approfondita delle tecnologie disponibili e delle evoluzioni del mercato. Pianifica interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili, lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale d'impresa, esercitando le proprie competenze specialistiche.

Contenuti del percorso

- > Normative per la costruzione, gestione e manutenzione di impianti in campo energetico
- > La sostenibilità dei processi industriali
- > Sviluppo sostenibile e normativa ambientale
- > Fondamenti tecnico-progettuali per la manutenzione e la verifica degli impianti
- > Impiantistica civile ed industriale ed efficientamento
- > Tecnologie ed impianti per la produzione di tecnologie per la misura, la regolazione, il monitoraggio degli impianti
- > Attori e normative nel mondo dell'energia
- > Diagnosi energetica - parte generale
- > Diagnosi energetica in ambito civile
- > Diagnosi energetica in contesto industriale
- > Bim applicato ad impianti e sistemi energetici
- > Pianificazione e sviluppo di interventi di uso razionale
- > Incentivi e opportunità nel settore energetico per l'industria
- > Le opportunità offerte dal mercato libero
- > Riduzione degli impatti ambientali nella produzione e fruizione di energia ai sensi del d.l.g.s. 183/2017
- > Produzione e recupero di energia rinnovabile da combustione di rifiuti e/o biomasse e combustibili da rifiuti nell'ambito delle azioni di economia circolare
- > Gestione di impianti per la produzione di energia e il risparmio
- > Ricerca attiva del lavoro
- > Elementi di domotica industriale in lingua inglese
- > Comunicazione e sistema di relazioni all'interno dei gruppi di lavoro
- > Strumenti digitali di lavoro collaborativo, presentazione e comunicazione

Destinatari e requisiti d'accesso

Giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I destinatari dovranno inoltre avere i seguenti requisiti:

- > Competenze nell'uso della lingua inglese e dell'informatica;
- > Competenze di base di matematica e fisica.

Attestato rilasciato

Diploma di Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici. Inoltre:

- > Il corso consente al diplomato di essere abilitato all'installazione di cui alle seguenti lettere del DM 37/2008
- > Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
- > Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
- > Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- > Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per l'ottenimento del patentino per la gestione di generatori di vapore e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > I diplomati verranno accompagnati al riconoscimento della formazione per CERTIFICATORE ENERGETICO, e potranno dunque sostenere l'esame obbligatorio.
- > La formazione fornisce le competenze necessarie per ambire al riconoscimento della professionalità di ENERGY MANAGER da parte delle aziende interessate.
- > Per chi è in possesso di un diploma di Scuole Media Superiore di istituto tecnologico, il percorso è valido per l'esame di abilitazione per iscriversi all'ordine dei periti.

Data termine iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 ottobre 2021

Per saperne di più

FONDAZIONE ITS TEC

Sede di Ravenna
Tel. 0544 298796
sederavenna@itstec.it

www.itstec.it/corsi/red





sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 17 Ed 1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Prezzo fisso o variabile, cambio fornitore? Come orientarsi per la fornitura di energia elettrica e gas?
- Quali sono gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
- Le possibilità offerte dall'autoproduzione di energia
- La mia azienda può entrare in una comunità energetica rinnovabile?
- Valutare i possibili investimenti in efficienza
- I primi passi per aumentare l'efficienza energetica in azienda
- Il mercato libero dell'energia elettrica
- Come leggere una bolletta
- Quali azioni posso fare per diminuire il costo della fornitura
- Quali sono i primi passi da seguire per fare efficienza
- I contenuti della diagnosi energetica
- Le principali tecnologie efficienti elettriche e termiche
- I Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica
- Il Conto termico 2.0
- La convenienza economica del fotovoltaico oggi

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di media dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore agroalimentare e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

19, 21, 26, 28 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

3, 9 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 30 settembre 2021.**



sviluppo pmi

L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO-CALZATURIERO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 5/1
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Audit energetico: raccolta delle informazioni necessarie per definire gli interventi tecnico-economico mediante appropriate soluzioni;
- la Certificazione Energetica degli edifici: chi la fa, cos'è, com'è concepita, a cosa serve;
- le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico;
- i contratti di fornitura dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua:
- verifica e studio della convenienza ad eventuali modifiche;
- verifica e studio del diagramma di carico e dei consumi per riscaldamento e condizionamento;
- interventi per migliorare l'efficienza e risparmiare energia a breve e medio termine;
- studio dell'illuminazione negli immobili per suggerire miglioramenti e ridurre i consumi;
- energie rinnovabili per una progettazione integrata (cogenerazione, geotermia, assorbitore, fotovoltaico e solare termico)

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600896
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna della filiera tessile-abbigliamento-calzaturiero. Il corso è aperto anche a liberi professionisti.

CALENDARIO

22, 24, 29 Novembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

1, 6, 9 Dicembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 3 Novembre 2021**

ASSUNZIONE, DA LUGLIO A OTTOBRE 2021, DI PERSONE DISOCCUPATE CON IL «CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE»: ISTRUZIONI INPS SULL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO (AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA)

Il d.l. 25/5/2021 n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*(di seguito anche *“decreto Sostegni bis”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106, ha previsto, all'art. 41^(*), comma 1: *“In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica”* (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2021).

L'assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo (art. 41, comma 2, del d.l. n. 73/2021). Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

Il comma 5 del citato art. 41, inoltre, introduce un **esonero** per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione. Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio, peraltro, *“è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”* (art. 41, comma 9 del d.l. n. 73/2021).

Di conseguenza, con la circolare 2/8/2021 n. 115, l'INPS ha:

- a) rappresentato che, il 28 giugno scorso, le autorità italiane hanno notificato la misura di cui si tratta alla Commissione europea e, questa, con la decisione C(2021) 5352 final del 14/7/2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero;
- b) fornito le seguenti prime indicazioni riguardanti l'ambito di applicazione dell'esonero e precisato che, con apposito messaggio, emanerà le istruzioni per la sua fruizione, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione - disponibile all'inizio del mese di settembre 2021 - e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Il contratto di rioccupazione

Come sopra indicato, possono accedere all'esonero i datori di lavoro privati che assumano lavoratori con il contratto di rioccupazione disciplinato dall'art. 41, commi da 1 a 4, del d.l. n. 73/2021.

Pertanto, qualora l'assunzione venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ancorché a tempo **indeterminato**, l'incentivo in oggetto **non** può trovare applicazione.

Ne deriva che l'instaurazione di un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di **apprendistato non** legittima la fruizione dell'esonero di cui si tratta, in quanto il nuovo contratto di rioccupazione va considerato un *genus* speciale di rapporto a tempo indeterminato, che, in quanto tale, segue autonome regole riguardanti sia gli obblighi tra le parti che gli oneri contributivi.

Analogamente, **non** può considerarsi validamente instaurato un contratto di rioccupazione laddove si proceda alla **trasformazione** a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso. Nelle ipotesi di trasformazioni di contratti, infatti, il lavoratore non sarebbe titolare del requisito fondante il contratto di rioccupazione, consistente, come sopra descritto, nello stato di disoccupazione al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Inoltre, si sottolinea che la *ratio* del contratto di rioccupazione va collocata, come espressamente previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto Sostegni bis, nell'”*incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica*”.

Ciò premesso, più specificamente, il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a **incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione** ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Sul punto, si rappresenta che, a sensi del comma 1 del citato art. 19, **sono considerati disoccupati** i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un **progetto individuale di inserimento** finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo. Tale progetto ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, nel sottolineare che è onere delle parti portare a compimento il progetto individuale di inserimento previsto nel contratto, si rappresenta che **il recesso datoriale dal rapporto ante tempus comporta l'applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del d.lgs. 4/3/2015 n. 23 (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 5/2015), ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria.**

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.

Se, al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per quanto non espressamente previsto dall'art. 41 del decreto Sostegni bis, al contratto di rioccupazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio di cui all'art. 41, commi da 5 a 9, del d.l. n. 73/2021 i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano **effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione** disciplinato dal medesimo art. 41, commi da 1 a 4, **nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 ottobre 2021.**

L'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore; non si applica pertanto nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Infine, l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

Assetto, misura e durata dell'incentivo

L'importo dell'esonero, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dall'1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”, di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del d.lgs. n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7/4/2016, adottato ai sensi dell'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000.

Sono altresì **esclusi dall'applicazione dell'esonero i premi e i contributi dovuti all'INAIL**, come espressamente previsto dall'art. 41, comma 5, del decreto Sostegni bis.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Pertanto, come già chiarito con riferimento ad altri esoneri contributivi, non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al d.l. n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall'art. 3, comma 15, della legge n. 297/1982, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo comma 16 del medesimo art. 3 prevede contestualmente l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per

effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Poiché, inoltre, l'esonero contributivo introdotto dal decreto Sostegni bis opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 - destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del C.C. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2012, pagina 59), riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, l'art. 41, comma 5, del decreto Sostegni bis specifica che la misura spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Si precisa, infine, che **l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e che l'INPS ne autorizzerà la fruizione solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse.** Come previsto dall'art. 41, comma 10, del d.l. n. 73/2021, infatti, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. Al riguardo, si sottolinea che l'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e a comunicarne i risultati al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate all'Istituto, volte al riconoscimento della misura, verranno rigettate per carenza di fondi.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 ^(**) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.

Condizioni generali

L'art. 41, comma 6, del d.l. n. 73/2021 prevede espressamente che il riconoscimento dell'agevolazione in oggetto è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015. Pertanto, l'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1. l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto - entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto** (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le **modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori** (risposta a interpello n. 7/2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
- 2. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione** (cfr. l'art. 31, comma 1, lettera c). Nello specifico, si rileva al riguardo che, nell'attuale situazione occupazionale, l'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE; in senso conforme cfr. il d.m. 15/12/20 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021). Pertanto, laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.

Inoltre, si ribadisce quanto già previsto dal medesimo art. 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, al successivo comma 3, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda quanto ribadito dall'art. 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare

il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione, nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione". **Con riferimento all'incentivo di cui all'art. 41, commi da 5 a 9, del decreto Sostegni bis**, nonostante l'espresso richiamo al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, **si rappresenta che la portata dell'agevolazione ha una natura speciale** e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell'art. 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015. Pertanto, **per le assunzioni con contratto di rioccupazione a tempo indeterminato**, operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti illustrate nell'ambito della presente circolare, **si può fruire dell'esonero contributivo in trattazione, a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.**

A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo previsto al citato art. 41, commi da 5 a 9, il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

Allo stesso modo, ha diritto all'esonero contributivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.

Parimenti, **l'esonero contributivo può trovare applicazione per le assunzioni obbligatorie, effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999, di lavoratori disabili** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2021).

Analoga conclusione deve ritenersi altresì valida per gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva, tra i quali si citano, per es., le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l'azienda che subentra a un'altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda.

Inoltre, si fa presente che, **per l'esonero, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 150/2015, secondo il quale l'incentivo non spetta qualora l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.** Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese. Nel caso dell'esonero in trattazione, infatti, la finalità di contrastare comportamenti volti a reiterare in capo a soggetti collegati la fruizione della medesima agevolazione per il medesimo lavoratore, deve considerarsi assorbita da quanto previsto dall'art. 41, comma 7, del decreto Sostegni bis, in base al quale: *"Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo"*. In base al suddetto disposto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore, effettuate nel periodo di vigenza del contratto di rioccupazione da parte di datori di

lavoro collegati, il beneficio, per il successivo rapporto è riconoscibile per la durata dell'eventuale periodo residuo.

Per le suesposte motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni enunciato dal comma 2 dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 - secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato - deve considerarsi assorbito dal disposto del citato comma 7.

Norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007), di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Condizioni specifiche

In relazione ai vincoli propri dell'esonero previsto dal decreto Sostegni bis, il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell'assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva. Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si rappresenta che non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comportamento, in quanto trattasi di fattispecie *sui generis*, in cui assume rilevanza preponderante l'oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto;
3. **decadono dal beneficio** dell'esonero e **devono restituire** quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
 - al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell'agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all'art. 41, comma 3, del decreto Sostegni bis;
 - al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l'esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata.

Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di revoca del beneficio, si sottolinea che, come espressamente previsto dall'art. 41, comma 7, del d.l. n. 73/2021, *“ai fini del computo del periodo*

residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo". Dalla citata disposizione deriva che se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l'agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi **residui** spettanti.

Sul punto, si fa presente che, **ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.**

Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di riconoscere l'agevolazione per il periodo residuo nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l'esonero di cui al decreto Sostegni bis può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo dall'1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Infine, si chiarisce che, in caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio contributivo trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'art. 41, comma 9, del d.l. n. 73/2021 stabilisce che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"(c.d. *Temporary framework*), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Come sopra rilevato, il 28 giugno 2021 le autorità italiane hanno notificato la misura in trattazione alla Commissione europea che, con la decisione C(2021) 5352 *final* del 14 luglio 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese ^(***) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

«Inoltre, rilevato che per l'aiuto di cui all'articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto legge Sostegni bis, riconosciuto in conformità a quanto disposto dal Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020. N.d.R.), secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), "accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".»

In considerazione della natura dell'agevolazione quale aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale, in virtù di quanto già previsto dall'art. 31, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 150/2015, sarà a carico dell'utilizzatore.

Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell'art. 41, comma 8, del d.l. n. 73/2021, l'esonero contributivo è **cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi**, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Dalla disposizione sopra richiamata si evince che la fruizione del beneficio introdotto dal decreto Sostegni bis non osta al riconoscimento di ulteriori esoneri contributivi. Tuttavia, **per tutta la durata di fruizione del beneficio previsto dal decreto Sostegni bis, in considerazione dell'entità della misura, pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta, troverà applicazione soltanto il suddetto esonero. Dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell'agevolazione, avente durata massima pari a sei mesi, potranno trovare applicazione gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti**. Si chiarisce, al riguardo, che il periodo di durata massima di tali ultimi esoneri dovrà essere calcolato al netto del periodo di fruizione dell'esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni bis. «Pertanto, qualora il datore di lavoro interessato intenda avvalersi prima dell'esonero per l'instaurazione del contratto di rioccupazione e, successivamente, dell'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate, avrà diritto all'agevolazione in trattazione per sei mesi e, a decorrere dal mese successivo a quello in cui ha termine la fruizione dell'esonero in trattazione, potrà avvalersi dell'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 9 del 2021, N.d.R.) per ulteriori dodici mesi (si ricorda, al riguardo, che per le assunzioni a tempo indeterminato l'agevolazione per le donne svantaggiate spetta per massimo diciotto mesi; nel caso di fruizione del beneficio in continuità rispetto all'esonero rioccupazione, alla durata teorica di diciotto mesi vanno scomputati i mesi in cui si è già fruito dell'esonero rioccupazione). Analogamente, qualora venga

assunto un soggetto disabile, per i primi sei mesi del rapporto si può accedere all'esonero rioccupazione e, al termine della fruizione del beneficio, si potrà accedere, qualora vi sia una specifica autorizzazione al riguardo, all'incentivo per assunzione di disabili (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015, pagine 70-71, N.d.R.) per il periodo residuo utile.»

La regola così descritta della fruizione in successione di più misure vale anche nelle ipotesi in cui ci si intenda avvalere di agevolazioni non rientranti specificamente nell'alveo degli incentivi all'assunzione. *In particolare, «con riferimento alla c.d. Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine di fruizione dell'esonero rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione Sud.»*

Infine, con riferimento agli **incentivi per l'assunzione di giovani previsti dalla legge 27/12/2017 n. 205** (legge di Bilancio 2018 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018), **e dalla legge di Bilancio 2021** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1 e n. 16 del 2021), si rammenta che in forza della specifica previsione di cui all'art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017, tali esoneri non sono cumulabili con *“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”*. Dal combinato disposto di tale previsione con quanto precipuamente previsto dall'art. 41, comma 8, del d.l. n. 73/2021, deve evincersi che anche nelle ipotesi di assunzioni di giovani con contratto di rioccupazione si possa accedere prima all'esonero in trattazione per un periodo massimo di sei mesi e, dal mese successivo al termine della fruizione del contratto di rioccupazione, per il periodo residuo (trenta mesi o, nelle ipotesi di assunzioni di giovani nelle regioni del Mezzogiorno, per il solo esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, quarantadue mesi) all'esonero giovani.

**(*) Art. 41 del d.l. n. 73/2021
Contratto di rioccupazione**

1. In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.

3. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

7. Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

8. Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale.

9. Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

11. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l'anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 42 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 77.

() Art. 31 del d.lgs. n. 150/2015**

Principi generali di fruizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente

coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

(*) Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014**

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

**CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (NON COVID-19) EX D.LGS. N. 148/2015:
OBBLIGO DI PREDISPORRE SIA LA “RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA” CHE, IN CASO DI
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS, LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE
“SERIE E DOCUMENTATE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE DELL’IMPRESA”**

Dall’1 luglio 2021, i datori di lavoro operanti nel comparto dell’industria manifatturiera e gli altri elencati nella normativa sotto riportata (*):

- 1) non possono più accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “emergenza COVID-19” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13, n. 14 e n. 18 del 2021);
- 2) in caso di “*situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali*” o di “*situazioni temporanee di mercato*” (per es., mancanza di lavoro o di commesse), possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015) - senza peraltro versare, fino al 31 dicembre 2021, il contributo addizionale previsto dall’art. 5 di tale decreto legislativo (**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021) - , relativamente alla quale, diversamente dagli ammortizzatori connessi alla pandemia, giova rammentare che:
 - a) **ai fini dell’accoglimento della domanda da parte dell’INPS - da inviargli, telematicamente, “entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa” - , il datore di lavoro è tenuto a (redigere e quindi) allegarle l’apposita “relazione tecnica dettagliata”** (di seguito ne riportiamo i fac-simile, già pubblicati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2016), resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attraverso la quale:
 - fornisce gli elementi probatori indispensabili per la concessione dell’integrazione salariale;
 - illustra le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata, e dimostra, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continua a operare sul mercato;
 - b) **il pagamento diretto dell’Istituto di previdenza è possibile solo in “caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa”**, da comprovare mediante la compilazione e la presentazione dell’allegato 2 (sotto riportato) alla circolare INPS n. 197/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24/2015).

Per gli altri adempimenti da assolvere in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015 - ossia: 1) l’invio della comunicazione **preventiva** alle RSU (se esistenti) e alle organizzazioni sindacali di categoria; 2) la predisposizione del verbale attestante l’avvenuto svolgimento dell’esame sindacale congiunto, da espletarsi su richiesta di una delle parti e da allegare alla menzionata domanda di CIGO da presentare all’INPS -, le aziende interessate possono contattare il Dott. Giuseppe Vaira (vaira@confimioromagna.it - tel. 0544 280215 oppure 392 8382166) e il Dott. Fabio Magnani (magnani@confimioromagna.it - tel. 0544 280217 oppure 338 6850335), dell’Area Lavoro e Relazioni industriali dell’Associazione.

(*) Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015

Campo di applicazione

«1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

g) imprese produttrici di calcestruzzo confezionato;

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

() Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015**
Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: MANCANZA DI LAVORO O DI COMMESSE¹

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA E ALL'UNITA' PRODUTTIVA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente a Prov. Cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale e l'andamento negativo o involutivo a seguito della mancanza di ordini e di commesse in relazione all'attività aziendale dei due anni precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza, inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;

¹Le relazioni tecniche devono essere riferite all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, a nulla rilevando eventuali circostanze sopravvenute durante il periodo di integrazione salariale.

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc.);

4. Ulteriori annotazioni

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI²				
		Anno _____	Anno _____	Anno in corso
Fatturato				
Risultato operativo				
Risultato d'impresa	Utile			
	Pareggio			
	Perdita			
Indebitamento				
Debiti finanziari nei confronti di				
	Banche			
	Istituti finanziari			
	Società controllante			
	Altro			
Debiti verso fornitori				

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

² Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento) risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile disponibile, relativa alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. Es. nel periodo richiesto dal 01/04/2016 al 30/06/2016 dovrà esse riportato l'andamento degli indicatori economico-finanziari riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016.

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: CRISI DI MERCATO¹

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente aProv. Cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

DICHIARA

1. Illustrare il contesto economico-produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento evidenziando, in particolare, la temporaneità e gli effetti negativi sull'attività produttiva rispetto ai due anni precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;

¹Le relazioni tecniche devono essere riferite all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, a nulla rilevando eventuali circostanze sopravvenute durante il periodo di integrazione salariale.

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, etc. etc.);

4. Ulteriori annotazioni

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI²				
		Anno_____	Anno_____	Anno in corso
Fatturato				
Risultato operativo				
Risultato d'impresa	Utile			
	Pareggio			
	Perdita			
Indebitamento				
Debiti finanziari nei confronti di				
	Banche			
	Istituti finanziari			
	Società controllante			
	Altro			
Debiti verso fornitori				

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

² Riportare l'andamento degli indicatori economico-finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento) risultanti dalla documentazione amministrativa e contabile disponibile, relativa alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni. Es. nel periodo richiesto dal 01/04/2016 al 30/06/2016 dovrà essere riportato l'andamento degli indicatori economico-finanziari riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016.

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALI: FINE CANTIERE O FINE LAVORO – FINE FASE LAVORATIVA

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente a Prov. Cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

DICHIARA

1. Illustrare l'attività aziendale documentando la durata prevista dei lavori, la fine degli stessi, la specializzazione dei lavoratori rimasti inattivi. In caso di fine cantiere o fine lavori indicare la data di inizio del nuovo cantiere o lavoro.
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, *etc. etc.*);

4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Denominazione
Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente aProv. Cap
ViaTel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare la natura dell'evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità rispetto al progetto originario e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia

o negligenza inadempienze del datore di lavoro, dei lavoratori o del committente;

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine;

4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: SCIOPERO DI UN REPARTO O DI ALTRA AZIENDA

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente aProv. Cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare l'attività aziendale e l'andamento negativo o involutivo a seguito dello sciopero e/o del picchettaggio. In particolare specificare se lo sciopero riguarda il reparto per il quale è stata richiesta l'integrazione salariale, gli ordini non evasi per effetto dello sciopero. In caso di sciopero di altra azienda indicare inoltre il collegamento con l'attività di quest'ultima; in caso di picchettaggio allegare dichiarazione di pubblica autorità attestante l'impossibilità ad accedere in azienda.
2. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale

fine (es. gli ordini che saranno evasi al termine dello sciopero; nuovi ordini, commesse, partecipazione qualificata a gare di appalto, *etc. etc.*);

3. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente a Prov. Cap
Via Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare le modalità di stoccaggio seguite, specificare la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti;
2. Illustrare le iniziative utili al reperimento delle stesse o dei componenti di qualità equivalente, comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione intraprese senza esito positivo;
3. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza

inadempienze del datore di lavoro, dei lavoratori o dei fornitori;

4. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine (es. nuovi ordini);

5. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

**CAUSALI: INCENDI, ALLUVIONI, SISMA, CROLLI,
MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA -
IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI, ANCHE PER ORDINE
DI PUBBLICA AUTORITÀ - SOSPENSIONE O
RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER ORDINE DI
PUBBLICA AUTORITÀ**

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la
sottoscritto/a.....
nato/a a prov. il
residente aProv. Cap.....
Via.....Tel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscale posizione INPS.....in
riferimento alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo
dal..... al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare la natura dell'evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro; in particolare in caso di incendi, alluvioni, crolli, mancanza di energia elettrica che non sia un

evento doloso ed imputabile all'azienda (allegando anche verbali ed attestazioni delle autorità competenti – VV.FF, enti erogatori); in caso di impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità rispettivamente che sia un evento improvviso e di rilievo quale ad esempio alluvione o terremoto e che la sospensione non dipenda da fatti attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'azienda o dei lavoratori (allegando dichiarazioni di pubblica autorità che attestino l'impraticabilità e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa)

2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e la non dipendenza da imperizia o negligenza inadempienze del datore di lavoro o dei lavoratori;
3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine;

4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALI: GUASTI MACCHINARI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov. il
residente aProv. Cap
ViaTel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare la natura dell'evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e gli effetti negativi che il suddetto evento ha prodotto per il datore di lavoro;
2. Specificare la completa autonomia dell'evento rispetto alla normale manutenzione ordinaria dei macchinari, indicando, in caso di guasto, la cadenza con la quale viene attuata, l'ultima data nella quale la stessa è stata eseguita, allegando l'attestazione dell'azienda che ha effettuato la riparazione con indicazione del tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto; in caso di manutenzione straordinaria allegare

l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria;

3. Illustrare gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell'attività lavorativa e le iniziative intraprese e da intraprendere a tale fine;

4. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

FAC-SIMILE DI RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.M. 95442/2016

CAUSALE: EVENTI METEOROLOGICI

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA
Denominazione
Matricola/Codice fiscale
Unità Produttiva
Data inizio attività produttiva

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.i.)

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a prov. il
 residente aProv. Cap
 ViaTel.

IN QUALITÀ DI:

titolare legale rappresentante

dell'azienda.....
 codice fiscaleposizione INPS.....in riferimento
 alla richiesta delle integrazioni salariali per il periodo dal.....
 al.....,

D I C H I A R A

1. Illustrare l'attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato.
2. Specificare l'evento meteo e l'orario nel quale si è verificato, allegando alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati da enti accreditati.
3. Ulteriori annotazioni

Si allega documento di riconoscimento.

Data

Timbro e firma
Rappresentante Legale / Delegato

TUTELE (I CUI ONERI PER LE AZIENDE SONO POSTI A CARICO DELLO STATO) PER I LAVORATORI: 1) SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA; 2) “FRAGILI”: ULTERIORI INDICAZIONI INPS

In merito alle tutele previste dall'art. 26 del d.l. n. 18/2020 (*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020) - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020) - a favore dei lavoratori sottoposti ai provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva e di quelli cosiddetti “fragili” (definiti dalla circolare interministeriale n. 13/2020, riportata su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020), i cui “oneri a carico del datore di lavoro”, “in deroga alle disposizioni vigenti”, “sono posti a carico dello Stato” (art. 26, comma 5, d.l. n. 18/2020), l'INPS, da ultimo (per le disposizioni diramate in precedenza si rinvia a quanto riportato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2021 e n. 33/2020), con il messaggio:

- a) 23/4/2021 n. 1667 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), ha illustrato le novità normative introdotte dal d.l. 22/3/2021 n. 41 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021) - convertito, con modificazioni, dalla legge 21/5/2021 n. 69 - e gli indirizzi operativi forniti in proposito dai dicasteri vigilanti;
- b) 6/8/2021 n. 2842, ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni.

Per quanto attiene alla tutela della **quarantena** (art. 26, comma 1), con il menzionato messaggio n. 1667/2021 è già stato comunicato che l'Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell'INPS hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.

Al riguardo, considerato l'obbligo per l'INPS, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato art. 26 entro i limiti di spesa richiamati.

Con l'occasione, si ricorda, come precisato nel messaggio n. 1667/2021, che **il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.**

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, si procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi

stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l'anno 2020); **per l'anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021**, come previsto dall'art. 15, comma 1, lettera a), del d.l. n. 41/2021.

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente d.l. 23/7/2021 n. 105, all'art. 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell'art. 26, prevedendo la **proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" ai fini, esclusivamente, dello svolgimento di norma della "prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"**.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell'art. 26 in parola, invece, come indicato nel messaggio n. 1667/2021, le indicazioni ricevute da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali autorizzano l'Istituto a procedere al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

In aderenza al dettato normativo, la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili"), mentre, per l'anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Si ricorda, infine, come già evidenziato nel messaggio n. 1667/2021 e come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, che l'Istituto provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato art. 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, provvedendo, pertanto, al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.

(*) **Art. 26 del d.l. n. 18/2020**

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto.

2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del

riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.